



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 27 febbraio 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 25-26 febbraio 2012 - Sesta giornata ritorno

Atalanta-Roma 4-1
Bologna-Udinese 1-3
Cagliari-Lecce 1-2
Catania-Novara 3-1
Chievo Verona-Cesena 1-0
Genoa-Parma 2-2
Lazio-Fiorentina 1-0
Milan-Juventus 1-1
Napoli-Internazionale 1-0
Siena-Palermo 4-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

164/448

" " " N. **84**

1) **SERIE A TIM**

Gare del 25-26 febbraio 2012 - Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. MILAN – Soc. JUVENTUS

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.16 odierne) circa la condotta tenuta al 1° del secondo tempo dal calciatore **Mexes Philippe** (Soc. **Milan**) nei confronti del calciatore **Borriello Marco** (Soc. **Juventus**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore rosso-nero, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall'azione di giuoco in svolgimento, con un repentino ed energico movimento del braccio destro colpiva da tergo con un pugno il fianco destro, all'altezza del costato, del calciatore bianco-nero, che si accasciava dolorante al suolo.

L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) "non aveva visto" l'episodio in esame, avendo rivolto la sua attenzione in altra direzione.

E' di tutta evidenza l'intenzionalità del gesto ed appare superflua ogni ulteriore considerazione circa la natura "violenta" della condotta di cui si è reso responsabile il Mexes.

Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della "prova televisiva" e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **Mexes Philippe** (Soc. **Milan**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore **Pirlo Andrea** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Van Bommel Mark** (Soc. **Milan**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bianco-nero, mentre avanzava in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell'azione dal calciatore rosso-nero, che lo affiancava.

In tale frangente, lo juventino allargava ripetutamente il braccio destro, colpendo (e spingendo) al petto l'avversario, con l'evidente intento di vanificarne l'intervento.

Il calciatore milanista cadeva al suolo e si rialzava immediatamente, mentre l'azione proseguiva.

Nessun provvedimento veniva adottato dall'Arbitro il quale, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne), "non aveva visto" l'episodio in esame.

Ritiene questo Giudice che il gesto (ovvero i gesti) del calciatore Pirlo, per la dinamica del movimento, la zona del corpo attinta ed il contesto agonistico non integri in alcun modo gli estremi di quella "condotta violenta" sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS salva, ovviamente, la valutazione circa la conformità regolamentare di tale comportamento, di esclusiva competenza del Direttore di gara.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore **Pirlo Andrea** (Soc. **Juventus**).

* * * * *

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.18 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore **Muntari Sulley** (Soc. **Milan**) nei confronti del calciatore **Lichtsteiner Stephan** (Soc. **Juventus**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un'azione offensiva della squadra rosso-nera, i due calciatori, nell'area di rigore bianco-nera, davano inizio ad un prolungato "corpo a corpo" con reciproche trattenute e divincolamenti, manate e spinte, ai limiti (e oltre...) del Regolamento.

Al termine del "contrasto", Muntari, sottraendosi ad una trattenuta (ennesima...), colpiva con una (ennesima...) manata al capo l'antagonista juventino che cadeva al suolo.

L'Arbitro non interveniva in alcun modo, né durante né al termine della "colluttazione", in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) "non aveva visto" l'episodio.

Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Muntari sarebbe stato decisamente meritevole di opportuna sanzione disciplinare qualora fosse stato "visto" dal Direttore di gara, ma ritiene anche che, considerato l'acceso contesto agonistico e la dinamica dei convulsi movimenti di entrambi i protagonisti, non sussista una prova certa circa quell'intenzionalità lesiva, che integra gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS .

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore **Muntari Sulley** (Soc. **Milan**).

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta-Bologna-Catania-Cesena-ChievoVerona-Juventus-Lazio-Milan-Napoli** hanno in violazione della normativa di cui all'art. 12 n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato a calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

LUCARELLI Alessandro (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CASSETTI Marco (Roma): per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un'espressione insultante.

OSVALDO Pablo (Roma): per avere, all'8° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARONICA Salvatore (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BALZARETTI Federico (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CANINI Michele (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAURO Maurizio (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGO Fernando Ruben (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUANA Roberto (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MORALEZ Maximiliano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PELUSO Federico (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PEPE Simone (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VALIANI Francesco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

CENTURIONI Matteo (Novara): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MICCOLI Fabrizio (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

ROSSI Marco (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONATI Massimo (Palermo)

RIGONI Marco (Novara)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

IAQUINTA Vincenzo (Cesena)

VIVIANO Emiliano (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ROSSETTINI Luca (Siena)

NONA SANZIONE

CIGARINI Luca (Atalanta)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DELVECCHIO Gennaro (Lecce)

EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)

TERZI Claudio (Siena)

QUINTA SANZIONE

KUCKA Juraj (Genoa)

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ARIAUDO Lorenzo (Cagliari)
ASAMOAH Kwadwo (Udinese)
BARRETO Edgar (Palermo)
BARZAGLI Andrea (Juventus)
BIABIANY Jonathan (Parma)
BIAVA Giuseppe (Lazio)
GARGANO Walter Alejandro (Napoli)
MUSACCI Gianluca (Parma)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

BUDAN Igor (Palermo)
CEPELLINI GATO Pablo Daniel (Cagliari)
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)
DA SILVA Thiago Emiliano (Milan)
GRECO Leandro (Roma)
MEXES Philippe (Milan)
MILITO Diego Alberto (Internazionale)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
PAZIENZA Michele (Udinese)
PUDIL Daniel (Cesena)
VACEK Kamil (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

CERCI Alessio (Fiorentina)
NAGATOMO Yuto (Internazionale)
POLI Andrea (Internazionale)
SLITI Saphir Taider (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ARMERO Pablo Estifer (Udinese)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00

DI MICHELE David (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MATRI Alessandro (Juventus)

SECONDA SANZIONE

MIRANTE Antonio (Parma)

c) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RAMACCIONI Silvano (Milan): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, formulato espressioni ingiuriose nei confronti della Società avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GALLIANI Adriano (Milan): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, rivolto ad alcuni tesserati della Società avversaria espressioni provocatorie ed irrispettose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MARZO 2012

LEONARDI Pietro (Parma): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale con espressioni ingiuriose.

c) OPERATORI SANITARI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SPOSATO Carmelo (Bologna): per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 FEBBRAIO 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta